

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013



Sezione:

5 – INTERMEDIARI FINANZIARI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRD IV”

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica agli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. disciplinati dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”). La disciplina segnaletica viene rispettata su base individuale o consolidata in conformità con quanto disposto nel Titolo IV, Capitolo 2 delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (ambito di applicazione).

1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D’ITALIA

Gli intermediari finanziari trasmettono i dati in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241.

Per quanto riguarda i termini di invio, gli intermediari finanziari devono fare riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 3 del citato Regolamento *l’Implementing Technical Standard* (ITS) sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea (¹).

1. Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.

In via generale, agli intermediari finanziari vengono applicate le medesime regole segnaletiche previste per le banche. Tuttavia in linea con l’approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”), per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari, sono previsti, in taluni ambiti, trattamenti specifici nonché la mancata applicazione, al momento, di alcuni istituti previsti dalla regolamentazione europea.

In particolare, le regole specifiche attengono alle seguenti materie:

Requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione: per gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico è previsto che:

- rispettino un coefficiente di capitale totale del 6% delle esposizioni ponderate per il rischio (per tali intermediari il riferimento al fattore di ponderazione del rischio del 1250% - previsto per quelli tenuti al mantenimento di tale requisito all’8% - è da intendersi riferito al 1666,67%);
- non applichino le disposizioni relative agli “elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1”.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0451>.

~~Disposizioni transitorie: le disposizioni transitorie in materia di fondi propri sono relative alle finestre temporali individuate nella Circ. 288/2015, "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", Titolo IV, Capitolo 15, Sezione II.~~

Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati (factoring): nel caso di operazioni "pro solvendo" oppure di operazioni "pro soluto" che non abbiano superato il test per la "derecognition" previsto dallo IFRS 9, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili al portafoglio di pertinenza di quest'ultimo; le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi previsti nelle disposizioni di vigilanza, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti (cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", Titolo IV, Capitolo 5, Sezione II).

Esposizioni delle Amministrazioni pubbliche per paese della controparte: la compilazione delle informazioni da parte degli intermediari finanziari richiede il superamento di una determinata soglia prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 (cfr. art. 6, comma 3) ⁽²⁾. Per il calcolo del denominatore ("valore contabile aggregato delle attività finanziarie") gli intermediari fanno riferimento alla somma dei valori segnalati nelle voci contenute nella Circ. 217 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" riportate nella Sezione I (cfr. voci riferite ai titoli di debito e ai finanziamenti riportate nei diversi portafogli contabili) ⁽³⁾.

⁽²⁾ Ai sensi di detto articolo: "a) se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all'1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni», gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello C33.00 dell'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 7, e seguono le istruzioni di cui all'allegato V relative al modello 4 dell'allegato III o IV, a seconda del caso, per calcolare i valori pertinenti; b) se il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate ~~definite specificate~~ alla riga 0010, colonna 0010, del modello C33.00 dell'allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati, gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) segnalano le informazioni specificate nel modello C33.00 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni dell'allegato II, parte II, punto 7, con una ripartizione completa per paese; c) gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) ma non quella di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello C33.00, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 7, aggregando le esposizioni i) a livello complessivo; e ii) a livello nazionale."

~~Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.~~

⁽³⁾ Voci: 52001.02 e 52001.08; 52003.02, 52003.10, 52003.12 e 52003.14; 52005.02 e 52005.08; 52007.02 e 52007.08; 52009.XX; 52011.XX; 52013.XX.

Gli intermediari finanziari non sono tenuti, al momento, al rispetto degli istituti previsti dal CRR in materia di:

- a) liquidità e leva finanziaria;
- b) riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica;
- c) attività vincolate;
- d) deduzione per le esposizioni deteriorate.

1.1 Voci escluse per tutti gli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 T.U.B. non inviano le segnalazioni in materia di rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (moduli IRRBB) previste per le banche.

Gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) previste per le banche ad eccezione delle informazioni riferite:

Fondi propri su base individuale

copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024451/2021 – riga 513 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024451/2021 – riga 955 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

riserva di conservazione di capitale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024451/2021 – riga 750 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva di conservazione di capitale connessa al rischio macroprudenziale o sistemico identificata a livello di singolo Paese membro (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) ~~3117/2024~~~~n. 451/2021~~ – riga 760 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di capitale anticiclica specifica dell'Ente (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 770 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 780 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva per gli O-SII (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 810 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

Fondi propri su base consolidata

copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 513 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 955 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

riserva di conservazione di capitale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 750 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di conservazione di capitale connessa al rischio macroprudenziale o sistemico identificata a livello di singolo Paese membro (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 760 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di capitale anticiclica specifica dell'Ente (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 770 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 780 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva per i G-SII (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 800 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva per gli O-SII (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117/2024~~~~451/2021~~ – riga 810 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito su base individuale – metodo IRB

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ripartizione per intervalli di PD (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 – modulo C 08.03 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: prospetti degli RWEA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 – modulo C 08.04 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~3117~~451/20241 – modulo C 08.05 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD ai sensi dell’articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 575/2013) (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 – modulo C 08.05.1 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ambito di applicazione dei metodi IRB e SA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 – modulo C 08.07 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito su base consolidata – metodo IRB

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ripartizione per intervalli di PD (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 – modulo C 08.03 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: prospetti degli RWEA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 – modulo C 08.04 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 – modulo C 08.05 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD ai sensi dell’articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 575/2013 (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 – modulo C 08.05.1 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ambito di applicazione dei metodi IRB e SA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. ~~451~~3117/20241 – modulo C 08.07 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e di controparte su base individuale:

“perdite su crediti ipotecari”

Rischio di credito e di controparte su base consolidata:

“perdite su crediti ipotecari”

Rischio operativo su base consolidata – Informazioni sulle filiazioni soggette all’articolo 314, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2475/2025 – modulo C 16.04 riportato nell’allegato I)

Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo - ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita

Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo - ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita

liquidità su base individuale

liquidità su base consolidata

leva finanziaria su base individuale

leva finanziaria su base consolidata

attività vincolate su base individuale

attività vincolate su base consolidata

Inoltre, gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB che beneficiano della deroga all'applicazione dell'output floor a livello individuale o sub-consolidato prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 575/2013, come introdotta nell'ordinamento nazionale dalla Legge 13 giugno 2025, n. 91, non inviano le segnalazioni e le informazioni riferite all'Output floor di seguito indicate:

Output floor S-TREA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – colonna 0020 del modulo C 02.00 riportato nell'allegato I)

Memorandum items: Coefficienti di capitale considerando il TREA senza soglia minima (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – righe 070, 080, 090 del modulo C 03.00 riportato nell'allegato I)

Memorandum items: Coefficienti di capitale senza l'applicazione delle disposizioni transitorie per l'output floor (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – righe 330, 340, 350, 360, 370, 380 del modulo C 03.00 riportato nell'allegato I)

Rettifica per l'applicazione della soglia minima prima dell'applicazione del massimale transitorio (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – riga 870 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

Rettifica per l'applicazione della soglia minima dopo l'applicazione del massimale transitorio (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – riga 880 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

Rettifica per l'applicazione della soglia minima applicata pienamente (*fully loaded*) (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – riga 890 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

Output floor applicato (valore %) (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – riga 900 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: esposizioni IRB soggette ad Output floor su base individuale (cfr.

Regolamento di esecuzione (UE) n.3117/2024 – modulo C10.00 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito - cartolarizzazioni su base individuale: Output floor S-TREA -prima dell'applicazione del massimale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – modulo C13.01 colonna 0921 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito - cartolarizzazioni su base individuale: Output floor S-TREA - riduzione dovuta al massimale di ponderazione del rischio (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – modulo C13.01 colonna 0922 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito - cartolarizzazioni su base individuale: Output floor S-TREA - riduzione dovuta al massimale generale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – modulo C13.01 colonna 0923 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito - cartolarizzazioni su base individuale: Output floor S-TREA -dopo l’applicazione del massimale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – modulo C13.01 colonna 0924 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito - cartolarizzazioni su base individuale: Output floor - RWEA relativo all'impatto dell'applicazione dell'articolo 465, paragrafo 13, del Regolamento (UE) n. 575/2013 - SEC-IRBA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – modulo C13.01 colonna 0940 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito - cartolarizzazioni su base individuale: Output floor - RWEA relativo all'impatto dell'applicazione dell'articolo 465, paragrafo 13, del Regolamento (UE) n. 575/2013 - metodo della valutazione interna (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 3117/2024 – modulo C13.01 colonna 0950 riportato nell’allegato I)

omissis

2. Confidi iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B.

I Confidi iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) secondo quanto definito per gli intermediari finanziari nel precedente punto

1. Come per gli intermediari finanziari di cui al precedente punto 1, anche i Confidi iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B. non inviano le segnalazioni in materia di rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (moduli IRRBB) previste per le banche.

3. Agenzie di prestito su pegno ex art. 112, ultimo comma T.U.B.

Le Agenzie di prestito su pegno iscritte all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 112, ultimo comma T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) unicamente con riferimento alla disciplina su base individuale e secondo quanto definito per gli intermediari finanziari nel precedente punto 1. Analogamente, non inviano le segnalazioni in materia di rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (moduli IRRBB) previste per le banche.

Sono previste ulteriori esenzioni segnaletiche con riferimento a:

rischio di credito e di controparte su base individuale– metodologia basata sui rating interni, cartolarizzazioni e aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.